

Come ogni anno, con il 15 ottobre scatta l'ora X: parte la stagione del cambio gomme. Sulle Alpi ha già iniziato a nevicare abbondantemente, il meteo nelle regioni centrali è umido e piovoso e questo, si spera, aiuterà a portare clienti in officina per montare i pneumatici invernali o per comprare un nuovo treno.

Mai come quest'anno sarà fondamentale far **prendere appuntamento ai clienti**, organizzando e limitando il flusso di persone in officina. In questo modo si eviteranno assembramenti, garantendo la sicurezza propria, del personale e dei clienti.

Tornando al cambio gomme vero e proprio, la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede che l'Ente proprietario o gestore della strada, possa "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio". La Direttiva si applica, a cura degli enti gestori della strada, fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme su tutto il territorio nazionale compreso tra il **15 novembre ed il 15 aprile**. E' consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentino condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna. Anche i Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti all'interno dei centri abitati.

E' inoltre prevista una **deroga** che permette l'installazione da un mese prima dall'entrata in vigore dell'obbligo, e quindi dal **15 ottobre**, e la disinstallazione entro un mese dopo il termine di vigenza delle ordinanze, per quei veicoli che montino gomme con un codice di velocità inferiore a quello previsto in carta di circolazione, che non deve comunque mai essere inferiore a Q (160 km/h). Questi veicoli così equipaggiati devono esporre una targhetta monitoria all'interno dell'abitacolo, ben visibile, che ricordi all'automobilista la velocità massima consentita con pneumatici declassati. Questa deroga ha lo scopo di consentire all'automobilista di organizzare per tempo il cambio gomme.

Se un veicolo monta gomme con codice di velocità uguale o superiore a quelle indicate sulla carta di circolazione non sono previste limitazioni di periodo d'uso e montaggio.

Per affrontare al meglio le strade bagnate, sdrucchiolevoli, brinate o innevate meglio montare gomme invernali organizzando per tempo il cambio gomme dal Rivenditore Specialista, informandosi circa l'eventuale obbligo vigente sul territorio per non incorrere in sanzioni e soprattutto per viaggiare sicuri, senza mettere a repentaglio la propria e altrui sicurezza, quando le condizioni dell'asfalto richiedono maggior prudenza al volante e la temperatura scende sotto i 7 gradi. Quando la temperatura dell'asfalto scende sotto i 7° dotare il veicolo di pneumatici invernali correttamente gonfiati significa diminuire lo spazio di frenata fino al 15% su fondo bagnato e fino al 50% in presenza di neve al suolo.

Per quanto riguarda gli **“All season”, “4 stagioni”, “all weather”, “multipurpose”, “multiseason”**, ecc. è necessario ricordare che sono tutte definizioni commerciali a cui ciascun Costruttore attribuisce contenuti tecnici specifici. Per la legge, se i pneumatici hanno la marcatura M+S consentono la circolazione durante la stagione invernale ed in presenza di Ordinanze. Se si vogliono utilizzare davvero in tutte le stagioni, è necessario che abbiano un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione ed è auspicabile che abbiano anche il pittogramma alpino.

Si raccomanda sempre di montare 4 pneumatici invernali, e non solo due sull’asse di trazione, per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata e, ovviamente che essi siano omologati (l’omologazione è indicata sul fianco dal marchio “E” seguito da un numero che identifica il Paese che ha rilasciato l’omologazione e da un numero seriale).

Una raccomandazione molto importante riguarda le operazioni di montaggio e smontaggio che devono essere affidate a un professionista. I veicoli di nuova generazione prodotti da fine 2014, sono obbligatoriamente dotati di TPMS, dispositivi che segnalano con apposita spia sul cruscotto l’eventuale perdita di pressione dei pneumatici. Un soggetto non qualificato, in fase di montaggio o smontaggio, può inavvertitamente rompere e/o compromettere irrimediabilmente la funzionalità di tali sensori, con conseguenti costi di ripristino elevati. Un Rivenditore Specialista inoltre ha anche la competenza necessaria per consigliare il miglior prodotto in funzione delle esigenze di ciascun automobilista nel rispetto delle norme di legge e con le caratteristiche riportate nella carta di circolazione dell’auto, oltre a verificare la corretta pressione di gonfiaggio, segnalata dal Costruttore sul libretto di uso e manutenzione del veicolo.

Le Associazioni raccomandano di acquistare pneumatici di produttori noti e di conservare il documento fiscale (scontrino o fattura), fondamentale per la decorrenza della garanzia legale che per i pneumatici, al pari di tutti gli altri prodotti che ricadono nel Codice del Consumo, è fissata in 24 mesi dalla data di acquisto.

Scegliere di montare quattro pneumatici invernali diventa non soltanto una scelta virtuosa in termini di sicurezza stradale ma, secondo uno studio effettuato dal Politecnico di Torino, l’impiego di pneumatici idonei alla stagione di riferimento può risultare la soluzione più conveniente sia in termini di consumi, sia di maggiore e più accurata manutenzione tenuto conto che tutto il sistema ruota risulta costantemente esposto a rischi di danneggiamento.

Non bisogna infine mai dimenticare che quando la pressione dei pneumatici non è corretta, può diminuire l’aderenza e conseguentemente la distanza di frenata aumenta. Inoltre,

un'assenza di manutenzione periodica del pneumatico ne può accorciare la durata chilometrica influenzando sul consumo di carburante.

Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono riportate una serie di informazioni utili per gli automobilisti e la filiera come le ordinanze suddivise per area geografiche, le raccomandazioni per un corretto stoccaggio, le schede dei più frequenti danneggiamenti e la Normativa vigente in materia di pneumatici.

[Scarica la Circolare Ministero Trasporti del 17 gennaio 2014.](#)

Ricordiamo che le sanzioni previste non sono solo di tipo pecuniario (da un minimo di 41 euro nei centri abitati, fino a 168 euro, come previsto dall'art. 7 e dall'art. 14 del Codice della Strada, e da un minimo di 84 euro, fino ad arrivare alla cifra di 335 euro, per quanto riguarda invece le zone al di fuori dei centri abitati, quindi le autostrade, le strade extraurbane principali o assimilate), ma anche accessorie con il ritiro della carta di circolazione e la mandata in revisione del veicolo previo ripristino delle caratteristiche costruttive di idoneità.

© riproduzione riservata pubblicato il 15 / 10 / 2020